

# COMUNE DI ORSOGNA

# Provincia di Chieti

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg. Data 26-08-2015

## **COPIA**

Oggetto:	ADDIZIONALE	COMUNALE	ALL'IRPEF	2015:	CONFERMA	ALIQUOTE	ED
	ESENZIONI IN	VIGORE NEI	2014.				

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 19:45, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	P
CICOLINI VINCENZO	P	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFA RINO	P
DI POMPO MARCO	P	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	P	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-08-2015 II Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 19-08-2015 II Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale spiega che nel 2015 viene confermata l'aliquota già stabilita l'anno scorso allo 0,8 per mille; chiede ai Consiglieri se vi sono interventi sull'argomento;

Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamate le deliberazioni nn. 20 del 03/10/2012 e 7 del 13/02/2013 con cui era stata fissata l'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi inferiori o uguali a €. 7.499,00 e l'aliquota ordinaria dello 0,8% dell'addizionale Comunale all'Irpef per tutti gli altri redditi , a decorrere dall'anno 2012;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2015;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2015, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L.

n. 148/2010), dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge n. 201/2012 (conv. in L. n. 214/2011) e dell'articolo 16, comma 6, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012) rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza:

Ritenuto necessario confermare l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 %;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato prudenzialmente in € 197.200,00 il gettito dell'addizionale IRPEF 2015 derivante dall'applicazione *dell'aliquota* di cui sopra, determinato tenendo a riferimento le stime effettuate dal MeF presso il Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
  67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento approvato con le Delibere di CC NN. 20/2012 e 7/2013, esecutive agli effetti di legge;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti: voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) – astenuti //

### DELIBERA

- 1. di confermare le aliquote e le esenzioni nonche' tutto quanto previsto nel Regolamento approvato con delibere di CC n. 20/2012 e 7/2013, esecutive agli effetti di legge;
- 2. Di quantificare presuntivamente e prudenzialmente in €. 197.200,00 il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1;
- **3.** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u>, entro i termini di legge;
- 4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con separata votazione, resa dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) e nessun astenuto, IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Sabatini Cristiana

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto ana pretorio del Comune il giorno 27 AGO 2015 Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

2 7 AGO 2015 ALBO N. DEL

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to Dr. Andrea Mancini

### CERTIFICATO ESECUTIVITA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perché è decorso il termine di 10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.

ORSOGNA, Ii

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, II 27 AGO 2015

ILSEGRETARIO COMUNALE Sabatim Oristiana,